



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

Il Presidente

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, il quale stabilisce che “in tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione”;

Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, il quale prevede che “la giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti”;

Vista il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010, e s.m.i.;

Visto il Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, e s.m.i.;

Visto l’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l’informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, e, in particolare, la Sezione VI in materia di «Giustizia digitale»;

Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, il quale prevede la digitalizzazione degli atti e l’informatizzazione delle attività per i giudizi innanzi alla Corte dei conti;

Visto l’articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e successive modificazioni, nonché il decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto, in particolare, l'articolo 85, comma 8-bis, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede, fra l'altro, che "(..) le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174";

Vista il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", il quale ha prorogato la vigenza di quanto disposto dal citato articolo 85, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al termine dello stato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, n. 138, recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti";

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, n. 153, recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti";

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 29 maggio 2020, n. 176, recante "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle audizioni mediante collegamento da remoto delle audizioni del Pubblico ministero della Corte dei conti";

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 27 ottobre 2020, n. 287, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico ministero";

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti Prot. n. 0001053 del 20 novembre 2020, con il quale sono state stabilite, fino al termine dello stato dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 6 del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, le regole tecniche e le modalità operative in materia di svolgimento delle udienze dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio con collegamento da remoto, nonché la redazione e la pubblicazione telematica delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha prorogato ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 7, che ha prorogato ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle Camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico ministero", pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2022, il quale prevede, all’articolo 1, che “Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che sulla base all’art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 risulta, ad oggi, prorogato fino al 31 marzo 2022, e che pertanto, sulla base del summenzionato decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2022, a decorrere dal 1° aprile 2022 le udienze e le camere di consiglio, sia collegiali per i giudizi in materia di responsabilità che monocratiche per i giudizi in materia pensionistica possono essere svolte in presenza e non più mediante collegamento da remoto;

Ritenuta, pertanto, la possibilità e l’opportunità di svolgere, a decorrere dal 1° aprile 2022, le udienze e le camere di consiglio, sia collegiali per i giudizi in materia di responsabilità che monocratiche per i giudizi in materia pensionistica, in presenza e non più mediante collegamento da remoto;

Sentito il Procuratore regionale per il Lazio, Dott. Pio Silvestri;

D’intesa con il Presidente aggiunto della Sezione giurisdizionale per il Lazio, Dott. Antonio Ciaramella;

DECRETA

Art. 1.

Svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in presenza

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 le udienze e le camere di consiglio della Sezione giurisdizionale per il Lazio, sia collegiali per i giudizi in materia di responsabilità che monocratiche per i giudizi in materia pensionistica si svolgono in presenza e non più mediante collegamento da remoto;

Art. 2.

Revoca del decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti Prot. n. 0001053 del 20 novembre 2020

1. Il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti Prot. n. 0001053 del 20 novembre 2020, con il quale sono state stabilite, fino al termine dello stato dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 6 del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, le regole tecniche e le modalità operative in materia di svolgimento delle udienze dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio con collegamento da remoto, è revocato;

Art. 3.

Provvedimenti digitali del giudice

1. I provvedimenti del giudice possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, con le modalità stabilite dalle presenti regole tecniche e dalle indicazioni della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Nel caso di provvedimento collegiale, l’estensore trasmette telematicamente la minuta del provvedimento da lui redatto al Presidente. Il provvedimento, dopo le eventuali correzioni

ed integrazioni del Presidente, è sottoscritto digitalmente da entrambi e inviato alla segreteria per il deposito.

2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF o PDF/A ottenuto da trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

3. La segreteria della Sezione provvede alla pubblicazione del provvedimento digitale, vi appone i relativi dati forniti automaticamente dal sistema informativo GIUDICO, oltre alle annotazioni di legge, ivi incluse quelle sulle spese di cui all'art. 31, comma 5, del Codice di giustizia contabile e di cui all'art. 52, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il segretario sottoscrive il provvedimento con la propria firma digitale, provvedendo al suo inserimento nel fascicolo informatico nell'ambito del Sistema informativo GIUDICO.

4. Nell'ipotesi di provvedimenti pronunciati in udienza, questi ultimi sono inseriti nel processo verbale sottoscritto digitalmente.

5. I provvedimenti del giudice e i verbali di udienza sottoscritti con firma digitale sono inviati al sistema di conservazione documentale digitale.

6. Il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee, ai sensi dell'art. 6 del Codice della giustizia contabile.

Art. 4.

Sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo

1. Al fine di contenere comunque gli effetti negativi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 sullo svolgimento dell'attività giudiziaria contabile, continua ad essere sospeso l'obbligo del deposito in segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3, delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.

Art. 5.

Comunicazioni e pubblicazione

1. Il presente decreto, dopo l'assunzione a protocollo, è comunicato con posta elettronica, a cura della Segreteria della Sezione, alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Lo stesso decreto è altresì comunicato al Presidente aggiunto della Sezione e al Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio, nonché a tutti i magistrati e a tutto il personale amministrativo in servizio presso la Sezione stessa, e pubblicato nel Sito istituzionale della Corte dei conti, nella parte dedicata alla Sezione giurisdizionale per il Lazio.

2. Manda alla Segreteria della Sezione per i suddetti adempimenti.

Roma, 6 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Tommaso Miele
Firmato digitalmente



TOMMASO MIELE
CORTE DEI CONTI
06.03.2022
11:48:18
GMT+01:00